

**Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991,  
N. 24 “NORME IN MATERIA DI OPERE CONCERNENTI LINEE  
E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT” (1)**

**Art. 1 - Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24  
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti  
elettrici sino a 150.000 volt”.**

1. Il comma 6, dell’articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” è sostituito con il seguente:

*“6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.”.*

1() Con sentenza n. 215/2015 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.